**F.A.Q.**
**BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2026**

Gli indirizzi di posta elettronica dedicati al Bando sono i seguenti:

- **internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it** (inviare una mail esclusivamente all'indirizzo indicato senza altri indirizzi in A: o Cc:) per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
- **supportointernazionalizzazione@sviluppo.toscana.it** (inviare una mail esclusivamente all'indirizzo indicato senza altri indirizzi in A: o Cc:) per supporto informatico sul sistema gestionale)
- **rendicontazioneint@sviluppo.toscana.it** (inviare una mail esclusivamente all'indirizzo indicato senza altri indirizzi in A: o Cc:) per informazioni e/o chiarimenti in merito alle spese ammissibili e alla rendicontazione)

## QUESITI RELATIVI ALLA FASE DI AMMISSIONE

**D.** Chi può partecipare al Bando?
**R: I**l Bando al par 3 del Bando prevede che possano partecipare
• MPMI
• Professionisti
• Forme associative con personalità giuridica
• Forme associative senza personalità giuridica costituite da almeno 3 imprese/professionisti e tra i requisiti:
• I suddetti soggetti devono avere sede legale e/o unità locale in Toscana.
• I suddetti soggetti devono operare nei settori di attività del Manifatturiero o del Turismo e Commercio, individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1155/2023, successivamente integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 704/2025.
• Ai fini della classificazione delle attività economiche, rileva il possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei codici ATECO previsti dalla classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2025 individuato come codice primario per la sede o le sedi (sede legale e/o unità locale) destinatarie dell'agevolazione.

**D.** Quali sono gli ATECO ammissibili?
**R:** Tutti gli ATECO individuati come ammissibili dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.1155/2023, successivamente integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 704/2025.

**D.** Le imprese inattive possono presentare domanda?
**R.** Ai sensi del punto 4.2.13 Stato di attività Il soggetto richiedente deve dichiarare lo stato di impresa attiva/inattiva al momento di presentazione della domanda; può partecipare anche un'impresa inattiva ma il requisito dello stato in attività dovrà sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione (a titolo di anticipo/saldo).

**D.** Ci sono raggruppamenti ATECO esclusi?
**R.** Gli ATECO ammissibili sono quelli della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1155/2023, successivamente integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 704/2025.

**D.** Come si presenta domanda?sarebbe possibile precompilare i moduli, firmarli e caricarli nel sistema prima del 18/11/2026?
**R.** No, La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica, sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo https://sft.sviluppo.toscana.it/, potrà essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 18/11/2026, fino alle 16,00 del 18/12/2026

**D:** Il Delegato può essere inserito solo in fase di Creazione dell'utenza? se l'utenza è già creata , come possiamo fare per inserire eventualmente un delegato nuovo?
**R: S**e l'utenza è già stata creata per aggiungere un nuovo delegato potete seguire due modalità: l'amministratore dell'impresa può aggiungere un nuovo delegato.
L'amministratore può richiedere l'attivazione di un nuovo delegato sull'utenza inviando apposita delega via mail all'indirizzo supportosft@sviluppo.toscana.it

**D.** Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare i preventivi dei fornitori per ogni voce di spesa, oppure è sufficiente indicare gli importi nel piano finanziario della scheda tecnica?
**R.** In fase di presentazione è necessario compilare la domanda in ogni sua parte specificando il dettaglio del progetto nella scheda tecnica e gli importi nel piano finanziario; non è necessario presentare preventivi.

**D.** La graduatoria va in base all'ordine cronologico o al punteggio?
**R.** La graduatoria è predisposta sulla base del maggior punteggio assegnato, comprensivo dell'applicazione dei criteri di selezione/valutazione e, ove previsti, di premialità e/o priorità fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

**D.** Una Fondazione e/o Associazione iscritta in CCIAA al REA, ma non al registro delle imprese è una tipologia di beneficiario ammissibile?
**R.** No, il Bando al 4.2.1 prevede Iscrizione in pubblici registri, specificando che è necessaria l'iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (Registro Imprese).

**D.** Le Società Corsortili a Responsabilità per presentare una domanda, devono associare almeno tre imprese?
**R:** Si, le società consortili analogamente ai consorzi devono dichiarare almeno 3 PMI.

**D**:Un consorzio deve aprire la domanda come partecipante singolo oppure in partenariato?
**R**: Deve aprire la domanda come partecipante singolo.

**D.** Vuole presentare domanda un consorzio che ha 8 imprese associate toscane, di cui 2 grandi imprese e 6 PMI, tutte con codici ATECO ammissibili al bando. Il consorzio, di per sè, ha dimensione di micro impresa.
Si chiede conferma che il massimale per tale soggetto sia limitato a 400 mila euro e che, all'interno dello stesso, i servizi attivati siano indicabili per il massimale specifico di ciascun servizio per micro impresa moltiplicato per 6 (numero di imprese ammissibili e che partecipano al programma).
Esempio:
C1 per 150 mila euro
C4 per 150 mila euro
B31 per 100 mila euro
(Opzione per aiuto di Stato, non de minimis)
**R.** Ai fini del calcolo dei massimali, per le singole tipologie di servizi delle Aree C) e B) per i Consorzi, per le Società consortili e per le "Reti-soggetto" devono essere considerati i massimali previsti per la singolo servizio, in relazione alla dimensione del Consorzio/rete soggetto/soc. Consortile con investimento minimo di progetto pari a € 35.000,00 e massimo pari a € 400.000,00. Per le RTI/ATI, ATS e "Reti contratto" devono essere considerati i massimali previsti per la singolo servizio e in relazione alla dimensione, moltiplicandoli per il numero delle imprese coinvolte nel programma di internazionalizzazione pertanto l'investimento minimo attivabile sarà pari alla  al Somma degli importi minimi previsti per la singola impresa partner (es. € 30.000,00 se le imprese sono tre, di microdimensione, 40.000 se le imprese sono quattro ecc..) e l'investimento massimo sarà pari alla Somma dei massimali previsti per la singola impresa. (es.

450.000 se le imprese sono tre, 600.000 se le imprese sono 4, ecc..). In ogni caso, l'investimento massimo attivabile non può essere superiore a 1.000.000 €. Si ricorda che la scelta del regime esenzione/de minimis si applica all'intero progetto pertanto sia ai servizi di tipologia C che di tipologia B. In caso di scelta del regime di esenzione solo il servizio C3 non può essere richiesto e il servizio C4 è ammissibile solo per spese di consulenza, le spese di personale e le spese generali possono essere richieste solo in caso di scelta del Regime De Minimis.

**D.** Una Società per Azioni che è a controllo pubblico, in cui il capitale sociale è detenuto per una % superiore al 50% da enti pubblici (tra cui Regione Toscana) può rientrare nella definizione di PMI avendo i requisiti in termini di ULA e fatturato che la definiscono Media impresa? Può presentare domanda?
**R:** No, si configura come grande impresa, e pertanto non può presentare domanda sul presente Bando.

**D.** In caso di rinuncia o revoca al bando 2023 concesso pagando la penale, è possibile partecipare?
**R:** In caso di rinuncia può presentare domanda. In caso di revoca occorre verificare il motivo della revoca che non rientri tra quelli riportati al punto 4.2.5 del Bando a pena di esclusione.

**D.** Quando ci viene dato il CUP?
**R**. Durante la presentazione della domanda viene rilasciato dalla piattaforma il CUP ST e solo a seguito della concessione del contributo verrà attribuito il CUP CIPESS.

**D**. Una volta generata la domanda è possibile eliminarla prima di caricare quella firmata?
**R. S**i, è possibile ripresentare nuovamente una seconda istanza e chiedere al supporto tecnico di eliminare la precedente.

**D.** Il revisore in fase di presentazione della domanda è obbligatorio?
**R**. L'attestazione del revisore in fase di domanda non è obbligatorio ma opzionale; se l'azienda sceglie di avvalersi del revisore il revisore dovrà rilasciare un'attestazione in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità nella quale certifica il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà allegando una relazione tecnica nella quale vengano specificati i calcoli e i dati utilizzati ai fini dell'attestazione rilasciata. (Non è stato predisposto alcun facsimile)

**D.** Per la perizia asseverata è possibile avvalersi del revisore della società che compare in visura oppure è richiesta la perizia redatta da un revisore terzo?
**R**.Il revisore legale dovrà essere un soggetto terzo indipendente dall'impresa.

**D.** Se mi avvalgo del revisore l'inserimento del PN 2024 e PN2025 viene preso in automatico come la scheda della dimensione di impresa?
**R**: Ai fini del Rif. 5 Sostenibilità/ durabilità criteri di selezione il valore dovrà essere inserito in fase di presentazione della domanda in quanto non rientrante nell'attestazione del revisore.

**D.** Per quanto riguarda il calcolo della dimensione aziendale, i dati andranno inseriti direttamente sul portale o andrà compilato e caricato l'Allegato I?
**R:** I dati relativi alla dimensione di impresa dovranno essere inseriti nella scheda dimensionale direttamente sul portale.

**D. N**el caso in cui l'azienda beneficiaria risulti PICCOLA impresa nel 2014 e MEDIA impresa nel 2025, considerato che nella dichiarazione "Decreto n.23729 del 23-10-2026- Allegato 1I", viene espressamente richiesto che i dati inerenti alla dimensione d'impresa siano riferiti all'ultimo bilancio depositato, è corretto indicare che l'azienda beneficiaria sia MEDIA impresa, oppure come indicato nella **Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE** (Allegato,

Titolo I, Articolo 4, comma 2) il cambio categoria avviene solo se si verifica per **due esercizi consecutivi?**
**R. C**onfermiamo che l'Allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, al Titolo I, art 4, prevede che: "Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi". La scelta del regime di aiuto è vincolante per l'intero progetto, su entrambi i regimi sono ammissibili tutti i servizi di categoria C e B, solo le spese di personale e le spese generali non possono essere finanziate in caso di scelta del regime di esenzione.

**D.** Con riferimento al Bando Internazionalizzazione 2026, approvato con decreto dirigenziale n. 23729 del 23 ottobre 2026, la presente ai fini di richiesta delucidazioni sulla permanenza del requisito dimensionale di PMI.
I paragrafi 4.1 e 4.2.11 richiedono tale requisito alla presentazione della domanda, mentre il paragrafo 9.2 prevede verifiche successive riferite alla medesima data. La dimensione PMI non risulta espressamente inclusa negli elenchi dei requisiti da mantenere di cui al paragrafo 14, punti 12 e 19. Il paragrafo 13 contempla tuttavia, in termini generali, la decadenza per il venir meno dei requisiti di ammissibilità.
Si chiede pertanto di precisare:
Se la qualifica di PMI debba sussistere alla sola presentazione della domanda oppure anche alla concessione dell'agevolazione, specificando eventuali differenze tra regime de minimis e GBER.
Se, dopo la concessione, tale qualifica debba essere mantenuta fino alla conclusione del progetto, alla rendicontazione, all'erogazione del saldo.
Quali siano, nelle diverse ipotesi, gli effetti sull'agevolazione e gli eventuali obblighi di comunicazione o richiesta di variazione, con i relativi termini.
**R.** La qualifica di PMI è un requisito che deve sussistere alla data di presentazione della domanda e non deve essere mantenuto

**D.** In merito al nuovo bando internazionalizzazione sono a chiedere se l'obbligo della polizza assicurativa è sull'immobile dove l'impresa ha la sede legale oppure, se diversa, nell'unità locale dove si svolge il progetto.
**R. come previsto dal decreto 18 del 30/01/2025_Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 :**
"*Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale".*
Pertanto la polizza assicurativa deve riguardare entrambe le sedi e tutti i beni strumentali dell'impresa di cui all'articolo *2424 primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile*.

**D.** Per la presentazione del bando in oggetto, poniamo il caso di un'azienda di nuova costituzione, che non ha quindi depositato il primo bilancio.
Premesso che ai fini del calcolo dei criteri di affidabilità economico-finanziaria nel bando, al paragrafo 4.2.15 è indicato di considerare in luogo del PN il valore del capitale sociale effettivamente versato. Per il calcolo degli altri parametri (affidabilità economica e affidabilità finanziaria) per i valori richiesti EBIT e EBITDA, SN quali valori dobbiamo inserire?Per il calcolo della dimensione d'impresa, è corretto calcolare la dimensione con i valori di fatturato e totale di bilancio riportati nel bilancio provvisorio alla data della presentazione?

**R.** Il bando prevede che la sostenibilità economico-finanziaria si intende superata se sono soddisfatti i criteri di cui al punto a) (Adeguatezza Patrimoniale) e almeno uno dei punti b) e c). Nel caso di imprese di nuova costituzione quindi sarà possibile dimostrare il possesso del requisito a) utilizzando il valore del capitale sociale effettivamente versato al posto del PN e del requisito c) (Affidabilità finanziaria) facendo conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento (F) Per il calcolo della dimensione è corretto quanto indicato in quanto il Bando prevede che per le imprese che alla data di sottoscrizione della domanda non hanno approvato il primo bilancio (o presentato la prima dichiarazione dei redditi) sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

**D.** Chiedo conferma su due punti, relativi al requisito di affidabilità economico-finanziaria (punto 4.2.15 del bando):

1. Il “capitale sociale effettivamente versato”, che sostituisce il patrimonio netto, comprende anche il sovrapprezzo versato con l’aumento? In caso negativo, conta solo il valore nominale?
2. Per una società senza bilanci, l’aumento di capitale con sovrapprezzo, deliberato con atto notarile e depositato, può essere considerato “finanziamento deliberato” (F) ai sensi del punto V dell’elenco, oppure serve un finanziamento dei soci o di una banca?

**R:** No, il capitale sociale effettivamente versato non comprende il sovrapprezzo. Il sovrapprezzo versato dai soci confluisce in un'apposita riserva di capitale distinta dal capitale sociale
- l'aumento di capitale con sovrapprezzo è deliberato con atto notarile e depositato presso il Registro Imprese, e pertanto può rientrare nella casistica del punto V) per il soddisfacimento del parametro F.

**D.** Una ditta individuale (MPMI) senza obbligo di presentazione del Bilancio o capitale versato come può aumentare il PN e quale documentazione deve allegare?
**R:** In fase di presentazione della domanda nella compilazione della scheda relativa all'affidabilità economica finanziaria per il parametro a) dovrà indicare il valore del PN e in un campo a parte il valore dell'incremento del PN che intende apportare allegando una dichiarazione in atto notorio in cui dichiari che il versamento costituisce apporto di capitale proprio a titolo definitivo e non un finanziamento da restituire ed un prospetto patrimoniale riclassificato redatto secondo gli schemi civilistici (art. 2424 c.c.) che evidenzi le attività, le passività e il conseguente Patrimonio Netto pre e post-versamento.

**D.** In qualità di consulente e revisore legale di un'impresa che intende presentare domanda sul Bando Internazionalizzazione 2026 (PR FESR Toscana 2021-2027, Azione 1.3.1 – DD n. 23729 del 23/10/2026), chiedo un chiarimento sulla verifica del requisito di cui al paragrafo 4.2.16 "Impresa in difficoltà".
Il glossario del bando richiama la definizione dell'art. 2, punto 18, lett. a) del Reg. (UE) n. 651/2014. Per le società a responsabilità limitata, l'impresa è in difficoltà se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. La stessa definizione precisa che "se del caso, il capitale sociale comprende eventuali premi di emissione".Il caso è quello di una S.r.l. PMI, costituita da oltre tre anni, che ha raccolto mezzi propri in larga parte come riserva da sovrapprezzo quote. Valori dell'ultimo bilancio approvato e depositato (31/12/2025), in euro:- Capitale sociale: 37.682 - Riserva da sovrapprezzo: 393.697- Altre riserve (riserva legale e versamenti in conto futuro aumento di capitale): 190.501- Perdite cumulate (perdite portate a nuovo e perdita dell'esercizio): 491.402- Patrimonio netto: 130.478 I due metodi di calcolo portano a esiti opposti:a) Se la riserva da sovrapprezzo si considera tra le riserve che assorbono le perdite, le riserve complessive (584.198) coprono interamente le perdite (491.402). Il capitale sociale è integro e l'impresa NON è in difficoltà. b) Se il sovrapprezzo si considera parte del "capitale sociale", il riferimento è 431.379 (capitale più sovrapprezzo), la cui metà è 215.690. Le altre riserve al netto delle perdite danno -300.901, valore che supera la metà del capitale. L'impresa risulterebbe quindi IN difficoltà. Si chiede di conoscere:1. quale dei due metodi adotterà l'Organismo intermedio in sede di istruttoria e di verifica delle autodichiarazioni e delle

attestazioni del revisore legale (par. 6.1, lett. f.1, e par. 9.3); 2. se, per verificare il requisito alla data di presentazione della domanda, si possano considerare le operazioni sul patrimonio netto successive al 31/12/2025, risultanti da una situazione patrimoniale aggiornata attestata dal revisore legale. Si pensa, ad esempio, a un aumento di capitale già sottoscritto e iscritto al Registro Imprese, alla conversione di finanziamenti soci in riserva in conto capitale o a versamenti in conto capitale documentati da contabile bancaria.
**R.** La riserva da sovrapprezzo viene considerata una posta del patrimonio netto come le altre riserve, non una parte del capitale sociale; nel caso specifico pertanto l'impresa non risulta in difficoltà.

**D.** Si chiede se il minimo investimento ammissibile sia da calcolare comprensivo del calcolo delle spese del personale e delle spese generali forfettarie (nel caso di scelta del regime de minimis) oppure al netto di tali spese.
**R.** Il minimo di investimento è comprensivo delle spese del personale e delle spese generali forfettarie.

**D.** Quali caratteristiche devono avere le fiere per essere ammissibili?
**R.** Devono essere a carattere internazionale; il par 3.2 dell'allegato 1-A prevede che Nel caso partecipazione a fiere e saloni internazionali da svolgersi in Paesi esterni all'UE, è ammessa anche la partecipazione a Fiere e saloni nell'ambito dell'UE, purché di rilevanza internazionale.
- gli eventi che hanno sede in Italia di rilevanza internazionale sono elencati nel Calendario fieristico nazionale vigente scaricabile al seguente link https://www.regioni.it/sviluppo-economico/2026/07/30/calendario-fieristco-nazionale-2027-664563/. Sono ammesse altresì Fiere aventi cadenza pluriennale (es. biennale) qualora previste in altre edizioni del suddetto calendario. Si precisa che sono ammissibili anche edizioni
diverse delle stesse fiere ricomprese nei suddeţi elenchi o in aggiornamento degli stessi.
Con riferimento all'aggiornamento del calendario 2027 delle manifestazioni di livello internazionale svolte sul territorio nazionale il coordinamento tecnico ha comunicato che provvederà entro metà novembre. Nelle more di tale aggiornamento si comunica che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 11859 del 29.05.2026 ha approvato l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana nell'anno 2027 da inserire nel suddetto calendario.
- per gli eventi esteri che hanno luogo all'interno dell'Unione Europea ai fini di stabilire il carattere internazionale dell'evento si farà riferimento alla percentuale di visitatori esteri, che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale visitatori, tenuto conto di quanto previsto dal documento ufficiale delle fiere europee consultabile al seguente link: https://www.aefi.it/it/studi-sul-settore-fieristico/statistiche-euro-fair/. Sono ammesse anche manifestazioni fieristiche non presenti tra quelle previste nel suddetto documento ufficiale delle fiere europee. In questo caso, il carattere internazionale dell'evento sarà verificato, attraverso la consultazione dei siti ufficiali degli Enti Fiera, sulla base della percentuale di visitatori esteri o, in caso di assenza dell'informazione, la percentuale degli espositori esteri che dovrà essere pari ad almeno il 15% del totale rispettivamente dei visitatori o degli espositori.

**D.** Per i Paesi che indichiamo con obiettivo di "inserimento" (es. Messico ed Emirati Arabi Uniti), quale documentazione è richiesta in fase di rendicontazione per dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo? È sufficiente documentare le attività svolte (relazione tecnica, elenchi degli operatori esteri coinvolti, materiale fotografico, report delle campagne) o sono richiesti anche risultati commerciali, come contatti, contratti o primi ordini?
**R.** In sede di rendicontazione, dovendo il progetto dimostrare di aver contribuito concretamente alla penetrazione o al consolidamento dell'impresa nel mercato target individuato, l'impresa dovrà descrivere nella relazione finale, secondo quanto previsto dal Bando e dall'Allegato 1A, le attività effettivamente realizzate nei Paesi target e fornire adeguata documentazione comprovante la loro realizzazione e la coerenza con gli obiettivi progettuali. ***A titolo esemplificativo e non esaustivo***, le attività e la documentazione probatoria potrebbero essere le seguenti:

1. Attività rilevanti ai fini della valutazione:
- apertura di nuove strutture stabili all’estero (uffici, showroom, negozi o corner) o potenziamento di quelle esistenti;
- gestione e allestimento delle strutture estere;
- impiego di personale operante all’estero per mansioni non direttamente connesse alla vendita;
- realizzazione di attività promozionali, formative e consulenziali, nonché sviluppo di contatti commerciali;
- partecipazione a fiere e mostre internazionali e organizzazione di incoming di buyer in Italia;
- attività di tutela del Made in Italy, quali deposito di marchi e altre forme di protezione;
- realizzazione e gestione di siti Internet;
- trasferte del personale/consulente operante in via esclusiva all’estero;
- ulteriori attività coerenti con le finalità del criterio e idonee a dimostrare l’effettiva penetrazione o il consolidamento nel mercato target.

2. Documentazione a supporto della verifica:
- documenti relativi all’apertura o al potenziamento di strutture estere e alle relative spese di gestione e allestimento;
- documentazione relativa al personale impiegato all’estero e ai relativi costi;
- contratti, incarichi e fatture relativi ad attività promozionali, formative, consulenziali e di sviluppo commerciale;
- attestazioni di partecipazione a fiere e mostre internazionali e documentazione relativa agli incoming di buyer;
- ricevute e documenti relativi al deposito e alla tutela dei marchi;
- documentazione relativa alla realizzazione di siti Internet;
- documenti comprovanti le trasferte del personale operante all’estero;
- ordini, contratti, fatture verso clienti del Paese target, accordi con distributori, agenti o partner commerciali, contatti qualificati, richieste di preventivo e trattative commerciali documentate;
- ogni ulteriore documentazione idonea a comprovare le attività realizzate e i risultati conseguiti nel mercato target
La valutazione sarà effettuata sulla base della coerenza tra gli obiettivi dichiarati in domanda, le attività effettivamente realizzate, le spese rendicontate e la documentazione presentata a supporto, al fine di verificare l'effettiva rispondenza dell'intervento alle finalità del criterio.

**D.** Tra i punteggi c'è quello per i "Progetti presentati da imprese localizzate in area colpita da calamità naturale": c'è un elenco di quali sono queste aree?
**R** La documentazione per l'individuazione delle località colpite da calamità naturali sono disponibili alla pagina informativa del Bando.

**D.** L’articolo 1 “Finalità” del bando (pag. 4) prevede che i progetti siano «finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’Unione Europea». La Delibera di Giunta Regionale n. 1283 del 19 ottobre 2026, alla voce “Obiettivo operativo”, fa invece riferimento alla «priorità ai progetti che prevedono inserimento e consolidamento in mercati extra UE».
Le due formulazioni portano a letture diverse. Secondo la delibera, la destinazione extra-UE sarebbe un criterio di priorità. Secondo il bando, sarebbe un requisito di ammissibilità.Per orientare correttamente le imprese nella predisposizione delle domande, chiediamo di chiarire: se sono ammissibili progetti di internazionalizzazione rivolti, in tutto o in parte, a Paesi dell’Unione Europea;in caso di progetto misto, che comprenda Paesi UE ed extra-UE, se le spese relative ai Paesi UE sono ammissibili o se ne è richiesto lo stralcio, e se la presenza di destinazioni UE può incidere sull’ammissibilità o sulla valutazione dell’intera domanda;se, per i Paesi extra-UE, la “priorità” indicata in delibera si traduce in un punteggio premiale nei criteri di valutazione, oppure se coincide con il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 1 del bando.

**R.** ai fini dell'ammissibilità il progetto deve essere rivolto esclusivamente a Paesi extra-UE.E' previsto un punteggio per i progetti di inserimento e consolidamento in mercati extra-UE individuati come strategici per la crescita della domanda del Made in Italy, con particolare

riferimento ai Paesi indicati dal Piano d'Azione ICE/MAECI e alle opportunità derivanti dagli accordi commerciali dell'Unione europea come ad es. con i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), l'India e l'Australia (Allegato 1N).

**D.** Nel testo dell'Allegato 1 si precisa che per l'attivazione dei servizi qualificati di supporto all'innovazione (Area B del Catalogo) si applica l'art. 28 del Regolamento (UE) GBER n. 651/2014 e s.m.i., mentre contestualmente si stabilisce che la scelta del regime d'aiuto tra De Minimis (Reg. UE 2023/2831) e GBER è vincolante per l'intero progetto.
Potete gentilmente chiarirci se è consentito articolare la copertura finanziaria del progetto applicando il Regime GBER (art. 28 Reg. UE 651/2014) per i soli servizi dell'Area B del Catalogo e, contemporaneamente, applicare il Regime De Minimis per la restante parte dell'intervento (servizi dell'Area C, spese di personale e spese generali a tasso forfettario)?
In caso negativo, si chiede conferma se l'attivazione dell'Area B in GBER imponga inderogabilmente l'estensione del regime GBER all'intero progetto, precludendo conseguentemente del tutto il riconoscimento delle spese di personale (10%) e delle spese generali (7%) in De Minimis, nonché la retroattività delle spese di Area C nei 6 mesi precedenti la data di apertura del bando.
**R.** confermiamo che la scelta del regime di aiuto è vincolante per l'intero progetto sia servizi di tipologia C che di tipologia B. Pertanto solo nel caso in cui scegliate il Regime De minimis potranno essere imputate spese generali e di personale a tasso forfettario che saranno obbligatorie e calcolate direttamente dalla piattaforma informatica; specifichiamo che sarà possibile imputare spese sul C3 solo nel caso in cui in cui scegliate il Regime De minimis e il servizio C4 nel caso la vostra scelta ricada sul regime GBER potrà essere attivato solo per spese di consulenza.

**D.** Le spese per PERSONALE il 10% si calcola sul 60% area C? le spese GENERALI il 7% si calcolano sul totale del progetto?
**R.** Per le imprese singole al 10% del costo totale reale relativo all'acquisizione dei servizi dell'Area C del Catalogo; per le aggregazioni al 10% costo totale reale del progetto (per supportare anche l'attività di gestione e coordinamento del progetto).
Spese generali pari al 7% del costo totale reale del progetto (C+B)

**D.** Se l'azienda beneficiaria decide di presentare domanda in regime di GBER, sono ammissibili le consulenze nel servizio c3 e non l'affitto ?
**R.** No in regime di esenzione il Servizio C3 non potrà essere acquisito, mentre il servizio C4 potrà essere acquisito solo per le spese di consulenza.

**D.** I servizi dell'area B del catalogo (B3,B5,B6 come elencati nella tabella del paragrafo 5.5) possono essere inseriti in misura non superiore al 25% del totale del progetto? oppure è possibile inserire percentuali maggiori?
**R.** Confermiamo che i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati, di supporto alla digitalizzazione, di supporto della sostenibilità di cui alle categorie B3-B5 e B6 sono integrabili in misura non superiore al 25% del totale del progetto.

**D.** Per la ditta individuale abbiamo un aumento del 10% di contributo? Va subito inserito nella domanda (per es. anziché 50% di contributo possiamo inserire 60%)?
**R**. La maggiorazione potrà essere richiesta in fase di compilazione della domanda solo se il regime prescelto è il De MINIMIS. Spuntando la relativa opzione la piattaforma automaticamente calcolerà l'intensità di aiuto maggiorata nei limiti del 50% previsto dal Bando.

**D.** E' possibile indicare la Russia tra i paesi a cui è rivolto il programma d'internazionalizzazione?
**R.** Si è possibile inserire la Russia tra i paesi obiettivo del progetto.

**D.** Si chiede di indicare se la disponibilità di massimale de minimis deve sussistere al momento della presentazione della domanda o al momento della concessione del contributo in oggetto
**R.** La disponibilità ai fini del De Minimis viene verificata al momento della concessione.

**D:** La maggiorazione d'intensità di aiuto in de minimis dove è presente nel bando? E' prevista solo per una tipologia d'impresa, è corretto?
**R**: Al par 5.5 del Bando sono previste delle maggiorazioni d'intensità d'aiuto del 10% per aiuti in de minimis alle: imprese che non abbiano un bilancio depositato o che non siano tenute normativamente al deposito di bilancio presso CCIAA (le suddette maggiorazioni sono cumulabili ma l'aiuto complessivo, come sopraindicato, non potrà superare il 50% dell'investimento ammissibile calcolato su singolo servizio/attività acquisito).
In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato il regolamento da applicare al progetto verrà richiesta di spuntare la relativa opzione e la piattaforma automaticamente calcolerà l'intensità di aiuto maggiorata nei limiti del 50% previsto dal Bando.

**D:** Vorrei sapere come sono intesi i 6 mesi di retroattività per chi sceglie il regime de minimis, con esattezza da quale giorno poter ritenere ammissibili le obbligazioni giuridicamente vincolanti?
**R:** Come espressamente previsto dall'Allegato 1A) le spese sono ammissibili se sostenute successivamente al 18/05/2026, in caso di scelta del Regime "De Minimis"

**D.** Se si sceglie il regime De Minims le spese del personale e generali devono essere sostenute obbligatoriamente entrambe?
**R.** In caso di scelta del regime de minimis, il piano finanziario del progetto prevede automaticamente
- la voce personale, calcolata a tasso forfettario pari al 10% del costo reale dei servizi di Area C (la C.2 – Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale rientra nell'Area C), e non del costo complessivo del progetto;
- la voce spese generali, calcolata a tasso forfettario pari al 7% del costo reale dei servizi di cui ai punti a) e b) del par. 5.3.
Le spese per le attestazioni del revisore legale rientrano in tale voce forfettaria e non coincidono con le spese effettive ma a prescindere dalla spesa sono il 7%.

**D.** Se un paese obiettivo è riportato in più aree geografiche devono essere inserite tutte in domanda?
**R.** No, sarà sufficiente indicare una sola area geografica.

**D.** Qual è la differenza tra aree geoeconomiche e aree geografiche?
**R.** Si premette che in piattaforma è richiesto di indicare le aree geoeconomiche. Qualora il paese non fosse presente in alcuna delle aree geoeconomiche dovrà essere indicato "non pertinente" dal menù a tendina. Flaggando tale opzione si aprirà un ulteriore elenco selezionabile per le aree geografiche indicate nell'allegato 1-M che comprende sia le aree geoeconomiche che le aree geografiche.

**D.** In riferimento alla tabella relativa ai Criteri di Selezione Rif. 6, per l'ottenimento del punteggio sono necessari entrambi i requisiti o ne basta uno?
**R.** Per ottenere un punteggio al rif 6 è necessario essere sia impresa femminile che giovanile.

**D.** Con riferimento al Bando Internazionalizzazione 2026 (PR FESR 2021-2027, Azione 1.3.1), approvato con decreto dirigenziale n. 23729 del 23 ottobre 2026, chiedo un chiarimento sui criteri di valutazione.
Domando se i punteggi seguenti sono cumulabili per lo stesso progetto:
1) il punteggio per azioni di internazionalizzazione in 2 Paesi extra-UE, nel caso di un'impresa con fatturato export inferiore al 20% (6 punti);

2) il punteggio per il coinvolgimento di Paesi emergenti ai sensi dell'Allegato 1/N (ad esempio la Serbia, 6 punti).
In concreto: un progetto di un'impresa con fatturato export inferiore al 20%, rivolto a due Paesi extra-UE di cui uno compreso nell'Allegato 1/N (ad es. Serbia), ottiene entrambi i punteggi (6 + 6 punti) oppure i due criteri sono alternativi o assorbiti l'uno nell'altro?
**R.** i due punteggi sono cumulabili ed è corretto fare riferimento all'allegato 1N.

**D.** Per quanto riguarda i Criteri di Selezione - Rif.2, se un'azienda attiva un servizio B.5 ed un servizio B.3, i punteggi sono cumulabili?

**R.** come previsto dall'allegato 1G per il Rif. 2 i punteggi sono cumulabili.

**D.** In riferimento alla tabella relativa ai Criteri di Selezione, per il Rif. 7 si chiede conferma che per l'ottenimento del punteggio siano necessarie entrambe le certificazioni.
**R.** Per quanto attiene al rif 7 per l'ottenimento del punteggio è necessario essere in possesso del rating e allegare la certificazione UNI/PdR 124/2022 per la parità di genere.

**D.** Per il criterio Rif. 4 (quota fatturato export extra UE/fatturato totale) quali dati vanno utilizzati?
**R:** Per fatturato export si intende quello realizzato verso Paesi extra UE. Precisiamo che per fatturato export si intende quello realizzato verso Paesi extra UE. Tale dato è disponibile nella dichiarazione ai fini IVA al rigo VE 30 campo. La quota del fatturato export di cui al Rif 4 è pari al rapporto tra Fatturato export extra UE (rigo VE30 campo 2 dichiarazione IVA annuale)/Fatturato totale dell'impresa proponente (rigo VE50 dichiarazione IVA annuale).

## QUESITI RELATIVI ALL'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE E ALLA RENDICONTAZIONE

**D:** Il bando riporta, nell'allegato A1, al paragrafo 3.1, alcune affermazioni sulle quali avrei bisogno di un chiarimento:
- a pagina 13, secondo capoverso, è scritto:
In *linea generale i fornitori dei servizi dovranno svolgere, presso la sede del cliente o mediante l'utilizzo di piattaforme digitali, un monte ore o giornate non inferiori ad 1/3 del complessivo*
*Que*sto è vero anche per i servizi C? Perché sul catalogo viene invece precisato che per i servizi relativi all'internazionalizzazione non è necessario aver svolto giornate presso l'impresa.
**R:** Per quanto concerne le giornate da prestare presso l'impresa guida il catalogo servizi, pertanto per i servizi dove il catalogo non prevede tale obbligo, non vi è necessità di svolgere ore/giornate presso il beneficiario
- sempre a pagina 13, al punto b, è scritto:
*b) fornitori di servizi relativi alla partecipazione a mostre e fiere l'ente organizzatore deve essere in possesso di certificazione ISO 20121, ISO 14001.*
Il periodo non è chiaro, perché si parla sia di fornitori di servizi che di ente organizzatore e non mi è chiaro chi sia il soggetto.
Può essere letto, come per i precedenti bandi come: ***i fornitori di servizi e/o lâ€™ente organizzatore devono essere in possesso di certificazione ISO 20121, ISO 14001.***
**R:** La disposizione ha la stessa portata dei precedenti bandi. Pertanto è sufficiente che l'ente organizzatore, o l'intermediario, o l'allestitore siano in possesso della certificazioni. In mancanza dovrà essere prodotta da uno dei fornitori la diciarazione ambientale di cui all'allegato 1A

**D:** Buongiorno, in regime de minimis, sono retroattive tutte le spese sostenute nei 6 mesi precedenti oltre le fiere, giusto?
**R:** NO. In regime de minimis sono ammesse le spese sostenute a decorrere dai sei mesi precedenti l'apertura del bando (e non *oltre le fiere* come indicato nella domanda che precede)

**D:** Sarebbe possibile fare il progetto in Svizzera?
**R:** Si è un paese EXTRA UE.

**D:** Fornitori liberi professionisti devono essere in regime ordinario o anche in regime forfettario?
**R:** Poiché nell'ambito dell'acquisizione dei servizi di consulenza ed equivalente, non sono considerate ammissibili ad agevolazione le prestazioni d'opera non soggette a regime IVA. I fornitori devono essere in possesso di partita iva. Non rileva il regime iva scelto. Pertanto anche un fornitore in regime iva forfettario è un fornitore ammissibile.

**D:** Con riferimento al servizio **C4 – Servizi promozionali** del Bando Internazionalizzazione 2026, chiediamo un chiarimento sull'ammissibilità delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari su una rivista tecnica di settore, pubblicata da un editore con sede in Germania, in lingua inglese e distribuita a livello internazionale, anche nei Paesi extra-UE individuati come mercati obiettivo del progetto.
Le inserzioni presentano prodotti e relative caratteristiche tecniche e sono rivolte a operatori professionali del settore. Sono previste più uscite nel corso dell'anno.
Considerato che il servizio C4 comprende le azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali, ma esclude le attività continuative connesse ai costi d'esercizio ordinario, chiediamo se tali spese possano essere ammesse in quanto le inserzioni sono parte di una campagna promozionale riferita al progetto e ai suoi mercati obiettivo e non collegate ad attività continuative oppure ai costi di esercizio ordinario.
**R:**Laddove l'attività derivi esclusivamente al progetto oggetto di contributo e non sia inquadrabile come continuativa la spesa è ammissibile. Diversamente no. Al riguardo si evidenzia che in sede di controllo in loco possono essere condotte verifiche sul libro giornale per verificare la ripetizione nel tempo dell'attività e ove sia rilevato che l'attività ha caratteristiche di continuità si procederà al recupero del contributo correlato salve altre implicazioni e determinazioni.

**D:** Il divieto di doppio finanziamento si applica anche al regime de minimis e alle agevolazioni finanziate con fondi non UE ( ad esempio bandi CCIAA)? Si possono coprire gli stessi costi del progetto con altre agevolazioni?
**R:** Il cumulo delle agevolazioni sugli stessi costi è consentito a determinate condizioni. L'art 5.6 del bando elenca analiticamente le condizioni in cui il cumulo è consentito.

D: In merito alla voce di spesa C.2: i costi del solo allestimento stand sostenuti dopo il 18 novembre sono considerati ammissibili se l'affitto dello spazio espositivo per la stessa fiera è stato pagato nel 2025?
R: I costi relativi alla partecipazione a fiere e saloni internazionali come dettagliati nella sezione C2 del Catalogo devono essere sostenuti e realizzati nel periodo di ammissibilità, pertanto se la fiera si svolge al di fuori di tale periodo tutte le spese ad essa correlate non sono ammissibili anche se fatturate e pagate nel periodo di ammissibilità. Diversamente se la fiera non è ammissibile esclusivamente perché la relativa obbligazione giuridicamente vincolante (con sottesa clausola sospensiva) è antecedente al periodo di ammissibilità, ma la fiera è tra quelle previste ammissibili ed è svolta nel periodo di ammissibilità, le spese ad essa correlate sono ammissibili purché contrattualizzate, fatturate e pagate nel periodo di ammissibilità.

D: La partecipazione a fiera tramite ICE sono ammissibili?
R: Si, sito WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obieţvo del programma d'internazionalizzazione

D: La realizzazione cataloghi in lingua rientra nel servizio c4,?
R: Si se la realizzazione del catalogo rientra quale inizativa funzionale e diretta ad una delle azioni di comunicazione previste nel contenuto del servizio

D: se in de minimis non occorre scheda fornitore e la documentazione prevista le consulenze?
R: No la documentazione prevista per le consulenze prescinde dal regime optato

D: le spese dell'ente certificatore sono ammissibili?

R: No

D: La stampa di materiale promozionale è ammissibile?
R: No

D: uno spazio dentro lo stand o dentro la fiera può essere considerato come una sala, showroom, meeting point iavendo un contratto di affitto intestato a voi. . In alcune fiere internazionali (Summer Fancy Food Show di New York e Speciality & Fine Food Fair di Londra) parteciperemmo all'interno dello stand di nostri clienti, che ci affittano uno spazio dedicato con banco degustazione, frigoriferi e meeting point, con regolare contratto e fattura intestati alla nostra azienda. Questa spesa può essere inserita nella categoria C.3 (promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero), oppure va inserita nella categoria C.2? In quest'ultimo caso, è ammissibile anche se il contratto non è stipulato direttamente con l'ente fiera ma con l'espositore titolare dello stand?
R: La partecipazione indiretta ad una fiera non è prevista come spesa ammissibile. Anzi il detentore dello spazio fieristico che ha contrattualizzato non può sub affittare o cedere lo spazio espositivo a terzi ove su tale costo abbia richiesto l'agevolazione.
Caso diverso è invece l'intermediario istituzionale che per sua attività prenota gli spazi per poi affittarli ai sui clienti.

D: Possono rientrare in C4 spese per campionari, cartelle colore fatte per le fiere nel settore moda?Sempre nella stessa linea possono rientrare inserzioni in riviste con rilevanza internazionale sia digitali che cartacee distribuite alle fiere internazionali?
R: Sono ammesse le sole spese per assicurazione e trasporto per campionari

D: Se per una fiera, che si è svolta nei sei mesi precedenti la data di invio della domanda, in regime de minimis, è stato sottoscritto il contratto e pagato un acconto prima del 19/05/2026, è possibile recuperare almeno il saldo o la fiera è esclusa del tutto?
R: No. la partecipazione alla fiera è esclusa del tutto

D: Viaggi, hotel e pasti dei buyer, Il bando cita l'"incoming di operatori esteri" tra i servizi della C.4, ma non elenca le singole voci di costo. Viaggi, hotel e pasti non sono né ammessi né esclusi in modo esplicito, come possiamo concretizzare e inserire nel bando questo tipo di attività?
R: Il C. 4 riconosce i servizi di supporto per l'organizzazione di eventi promozionali realizzati da fornitori qualificati come definiti dal catalogo. Nello specifico riconosce quali ammissibili i costi per l'organizzazione di incaming forniti da centri di servizi, consorzi tra imprese, società e studi specializzate nell'innovazione organizzativa e commerciale, società e studi, liberi professionisti specializzati nell'internazionalizzazione delle imprese, tra cui sono compresi i Centri di assistenza tecnica ex art. 10, comma 5, L.R. n. 28/2005 e ss.mm.ii. (si veda requisiti dei fornitori previsti per la sezione C. del catalogo). Pertanto le spese elencate di per se non sono ammissibili. Non sono ammissibili in ogni caso ove il beneficiario opti per il regime di esenzione generale.

D: L'esperienza dei fornitori di 10 anni vale anche per il digital marketing, gestione social della linea c4?O si applicano almeno i 3 anni per essere capo progetto come per gli altri servizi del catalogo?
R: Il capo progetto deve sempre avere un'esperinza decennale.

D: Visto che il portale SFT ha diversi problemi, è possibile presentare domanda sul bando internazionalizzazione 2026 se è presente un ticket che impedisce la presentazione a saldo?
R: In generale no è opportuno attendere la risoluzione del ticket. Ove il beneficiario sia impedito nella presentazione del saldo per sal ancora in controllo o anche per anomalie del sistema potrà presentare istanza di ammissione. Farà fede quale dimostrazione dell'impedimento non

imputabile al beneficiario la valuta di erogazione del SAL o le segnalazioni di anomalie del sistema all'O.I. e le relative comunicazioni di risoluzione.

D: La partecipazione ad alcune fiere internazionali può essere talvolta organizzata da Associazioni di categoria in forma collettiva. Le fatture emesse per tali partecipazioni alle singole imprese dalle società di servizi dell'associazione che ripartisce i costi degli spazi esposiivi relativi a tali partecipazioni nelle quali siano presenti tutti i riferimenti relativi alla manifestazione interessata possono essere ammesse?
R: La partecipazione indiretta ad una fiera non è prevista come spesa ammissibile. Anzi il detentore dello spazio fieristico che ha contrattualizzato non può sub affittare o cedere lo spazio espositivo a terzi ove su tale costo abbia richiesto l'agevolazione.
Caso diverso (e quindi ammissibile) è invece l'intermediario istituzionale che per sua attività prenota gli spazi per poi affittarli ai sui clienti. L'associazione di categoria che svolge questa attività per i suoi associati è assimilabile all'intermediario istituzionale.

D: Chiedo conferma che in regime de Minimis rientrino attività di natura non consulenziale (es. spese promozionali, advertising su riviste, sponsorizzate su social come Facebook o Instagram, affitti di sedi all'estero)
R: Ove il benficiario opti per il regime di esenzione generale (non de minimis) potranno essere finanziate le sole attività consulenziali. Viceversa le attività non prettamente consulenziali previste dal catalogo possono essere finanziate ove il benficiario opti per l'esenzione in de minimis.

D: Per quanto riguarda il Servizio C, Partecipazione a fiere e saloni internazionali, visto che in regime de minimis sono ammesse spese sostenute nei 6 mesi precedenti la presentazione, questo periodo di riferimento riguarda i giustificativi di spesa (fatture e quietanze) o deve essere corrispondente a quello dell'obbligazione vincolante?
R: Nel perido di ammissibilità deve SEMPRE ricadere la sottoscrizione da parte del fornitore e del beneficiario dell'obbligazione giuridicamente vincolante (contratto), l'emissione del giustificativo di spesa (fattura), il pagamento (quietanza) e l'effettuazione fisica della correlata attività oggetto di agevolazione. L'eventuale sottoscrizione dell'obbligazione vincolante in data antecedente il periodo di ammissibilità potrà essere ammessa solo in presenza di clausola sospensiva dell'obbligazione stessa.

D: Cosa si intende per "costi sostenuti"?
R: Obbligazione giuridicamente vincolante debitamente sottoscritta da fornitore e beneficiario, Spesa fattura e pagata con metodo tracciabile e non astratto e correlato investimento fisicamente realizzato

D: Una società di consulenza è nata 1 anno fa ma i suoi soci e dipendenti hanno esperienza nel settore da oltre 10 anni. Possono configurarsi come consulente qualificato e la spesa ammissibile per la società che presenta il progetto sul presente bando.
R: Ai fini dell'esperienza maturata utile per l'individuazione delle tariffe da applicare rileva l'esperienza dell'esperto che realizza la consulenzA e non della società fornitrice.

D: La pubblicità dei prodotti aziendali su riviste a diffusione internazionale è ammissibile ad esempio sul C4 come lo erano state in bandi passati?
R: Nel servizio C4 sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta e quelle continuative connesse ai costi d'esercizio ordinario quali la pubblicità. Questo valeva anche per i bandi passati. Ove tuttavia l'azione di pubblicazione su riviste specializzate internazionali sia legata specificatamente (quindi spesa non continuativa o periodica) ad una azione di comunicazione e advertasing sui mercati internazionali, la spesa può essere ammissibile sempre che il beneficiario abbia optato per il regime de minimis.

D: Un soggetto può partecipare come beneficiario e come fornitori?
R: Non è possibile fornire una risposta generale sul quesito. Il bando non pone al momento limitazioni esplicite in tal senso è tuttavia da tener presente che presupposto dell'intervento agevolativo è che il beneficiario non sia in possesso delle competenze per cui si rivolge ad un consulente qualificato (fonte catalogo servizi). Pertanto lo stesso beneficiario ove prestasse la stessa consulenza a terzi evidenzierebbe gravi elementi di non coerenza rispetto al presupposto appena enunciato.

D: In riferimento alla tempistica per l'ammissibilità delle spese per L'apertura del Bando si intende il 18 novembre 2026 ? oppure la data di pubblicazione del Bando sul BURT?
R: Una spesa è ammissibile se l'obbligazione giuridicamente vincolante, la fatturazione, il pagamento e la realizzazione fisica è:
- per le domande in regime generale di esenzione  a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- per le domande in regime de minimis a decorrere dai sei mesi precedenti l'apertura del bando.

D: La pubblicità su riviste specializzate è ammissibile?
R: Nei servizi del catalogo sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta e quelle continuative connesse ai costi d'esercizio ordinario quali la pubblicità.  Ove tuttavia l'azione di pubblicazione su riviste specializzate internazionali sia legata specificatamente (quindi spesa non continuativa o periodica) ad una  azione di comunicazione e advertasing sui mercati internazionali, la spesa può essere ammissibile ad esempio nel C 4 sempre che il beneficiario abbia optato per il regime de minimis.

D: Per il bando Internazionalizzazione 2026, nel caso in cui si volta inserire un TEM tra i servizi-> quindi Area C Linea C1 del catalogo. Questa figura ha un'esperienza maggiore di 10 anni nell'internazionalizzazione ma ha sempre lavorato come dipendente. Nel caso in cui apra la partita IVA non potrebbe dimostrare di aver lavorato come autonomo a progetti simili negli ultimi 3 anni ma solo come dipendente. Si può ritenere ammissibile questo tipo di figura come fornitore di servizi linea C1?
R: Si. purché il ruolo svolto come dipendente abbia implicato le autonomie e l'apporto professionale paragonabile al ruolo di TEM. Resta inteso che il soggetto non deve essere ex dipendente del beneficiario o di eventuali appartenenti al medesimo gruppo di imprese del beneficiario.